

# **BGer 1A.93/2003 vom 26. März 2003**

Bundesgericht, 2003-03-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1A.93\\_2003](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1A.93_2003)

FR: TF 1A.93/2003 du 26 mars 2003

IT: TF 1A.93/2003 del 26 marzo 2003

## **Regeste**

Assistenza giudiziaria e estradizione

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Le ricorrenti, adducendo una violazione del principio della proporzionalità, sostengono che la trasmissione dei documenti all'Italia sarebbe inammissibile, perché gli stessi non potrebbero essere utilizzati, ostandovi l'art. 407 comma 2 lett. d e comma 3 CPP italiano. La loro acquisizione sarebbe avvenuta dopo la scadenza del termine biennale per la durata massima delle indagini preliminari fissato dall' invocata norma; la violazione di tale disposizione lederebbe altresì le esigenze di celerità del procedimento penale ai sensi dell' art. 6 CEDU .

### **E. 1.2**

Secondo l' art. 2 lett. a AIMP , la domanda d'assistenza è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti civili e politici ( DTF 125 II 356 consid. 8a pag. 364, 123 II 161 consid. 6a, 153 consid. 5c). La censura d'inosservanza di questa norma a causa dell'asserito superamento di un termine del diritto di procedura penale italiano è inammissibile, poiché l'art. 2 lett. d AIMP, concernente gravi deficienze del procedimento estero, è una norma istituita a tutela dell'accusato nel procedimento penale estero e le ricorrenti non sono toccate dall'asserita violazione dei diritti di difesa dell'inquisito ( DTF 115 Ib 68 consid. 6 pag. 87, 125 II 356 consid. 3b/bb). Esse non sarebbero legittimate a far valere la lesione di diritti di terzi o il solo interesse della legge: in tale misura il gravame sarebbe inammissibile per carenza di legittimazione ( art. 80h AIMP ; DTF 128 II 211 consid. 2.3, 126 II 258 consid. 2d, 125 II 356 consid. 3b/aa pag. 362).

### **E. 1.3**

Il Tribunale federale, applicando l' art. 2 lett. b CEAG riguardo al rifiuto dell'assistenza per motivi d'ordine pubblico, ha stabilito che esso può essere opposto per violazione del diritto di procedura penale straniero solo quando sarebbe lesa nel contempo una garanzia minima della CEDU. Ha poi precisato che, secondo l'art. 430 comma 1 CPP italiano, relativo all'attività integrativa di indagine del Pubblico Ministero successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, indagini nel quadro dell'assistenza giudiziaria sono ammissibili anche dopo l'emissione del decreto stesso ( DTF 123 II 153 consid. 5).

### **E. 1.4**

Il Tribunale federale ha pure rilevato che l'art. 407 comma 3 CPP italiano non permette, di massima, di rifiutare l'assistenza ( DTF 123 II 153 consid. 5e) e ch'esso si riferisce

all'inutilizzabilità degli "atti d'indagine" e non a quella delle prove illegittimamente acquisite secondo l' art. 191 CPP italiano: l'inutilizzabilità delle stesse non è inoltre rilevabile d'ufficio, ma su eccezione di parte (cfr. Giovanni Conso/Vittorio Grevi, Commentario breve al nuovo codice di procedura penale, 3a ed., Padova 1997, n. VI ad art. 407). Al riguardo le ricorrenti si limitano ad addurre che l'Autorità svizzera dovrebbe nondimeno, in applicazione del principio di proporzionalità, esaminare l'idoneità dei mezzi di prova. Ora, l'utilità e la rilevanza potenziale dei documenti per il procedimento estero non possono manifestamente essere escluse, né le ricorrenti le contestano ( DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b). Spetta inoltre alle persone o società interessate dimostrare, in modo chiaro e preciso, perché i documenti e le informazioni da trasmettere non presenterebbero alcun interesse per il procedimento estero: esse sono quindi tenute, pena la decadenza del loro diritto, a indicare all' Autorità di esecuzione quali documenti, e per quali motivi, non dovrebbero, secondo loro, essere trasmessi ( DTF 126 II 258 consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). Ora, le ricorrenti, limitandosi a rilevare, nello scritto dell'8 gennaio 2003, che si tratterebbe in gran parte, salvo per due casi, di operazioni di giroconto tra loro, non hanno indicato quali singoli documenti, e perché, sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero.

### **E. 1.5**

Del resto la questione di sapere se i documenti possano essere utilizzati nel procedimento aperto in Italia, trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, dev'essere risolta dalle Autorità italiane ( DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244). Inoltre, una procedura d'assistenza aperta in Svizzera diventa priva di oggetto solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente, o quando il processo all' estero si sia nel frattempo concluso con un giudizio definitivo, ciò che non si verifica in concreto ( DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166). Le ricorrenti sostengono che l'inchiesta preliminare italiana sarebbe iniziata al più tardi il 24 maggio 2000, per cui il termine biennale dell' art. 407 CPP italiano sarebbe scaduto da tempo. La domanda complementare, del 15 novembre 2002, è stata presentata tuttavia dopo la scadenza di tale termine: ora, non v'è motivo di ritenere che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, chiaramente a conoscenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari, non solo mantenga la domanda ma la completi, qualora la stessa sia priva di interesse.

### **E. 2**

Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG )

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.